

CONDIZIONI GENERALI ASSICURAZIONE DEI TRASPORTI DI MERCI

(CGAT 2023)

Edizione 01.2023

CONDIZIONI GENERALI PER L'ASSICURAZIONE DEI TRASPORTI DI MERCI

(CGAT 2023)

Edizione 01.2023

Sono equiparati allo stipulante: l'avente diritto, l'assicurato e quelle persone dei cui atti rispondono lo stipulante, l'avente diritto o l'assicurato.

| | | |
|----------|---|----------|
| A | Estensione della copertura assicurativa | 2 |
| Art. 1 | Oggetto dell'assicurazione | 2 |
| Art. 2 | Assicurazione limitata | 2 |
| Art. 3 | Stivaggio | 2 |
| Art. 4 | Assicurazione contro tutti i rischi | 3 |
| Art. 5 | Inclusioni comuni a tutte le forme di copertura | 3 |
| Art. 6 | Esclusioni comuni per tutte le forme di copertura | 3 |
| Art. 7 | Mezzi di trasporto autorizzati | 5 |
| B | Durata del l'assicurazione | 5 |
| Art. 8 | Inizio e fine | 5 |
| Art. 9 | Giacenze | 5 |
| C | Determinazione del valore | 6 |
| Art. 10 | Valore di assicurazione | 6 |
| Art. 11 | Valore di risarcimento | 6 |
| Art. 12 | Somma assicurata | 6 |
| Art. 13 | Sottoassicurazione | 6 |
| Art. 14 | Assicurazione multipla | 6 |
| D | Dichiarazioni obbligatorie dello stipulante | 5 |
| Art. 15 | Modifica sostanziale del rischio | 6 |
| E | Obblighi in caso di sinistro | 7 |
| Art. 16 | Avviso di sinistro e misure di salvataggio | 7 |
| Art. 17 | Salvaguardia del diritto di rivalsa | 8 |
| Art. 18 | Constatazione del danno | 8 |
| F | Valutazione del danno e richiesta di indennizzo | 8 |
| Art. 19 | Perizia | 8 |
| Art. 20 | Calcolo del danno | 8 |
| Art. 21 | Trasferimento dei diritti di proprietà | 8 |
| Art. 22 | Richiesta di indennizzo | 9 |
| G | Questioni giuridiche | 9 |
| Art. 23 | Obbligo di pagamento in caso di avaria generale | 9 |
| Art. 24 | Esercizio del diritto di rivalsa | 9 |
| Art. 25 | Perenzione | 9 |
| Art. 26 | Effetto delle misure prese dall'assicuratore e dal commissario d'avaria | 9 |
| Art. 27 | Diritto applicabile e foro competente | |
| Art. 28 | Rapporto con la legge sul contratto d'assicurazione (LCA) | 10 |
| Art 28 | Uffici di segnalazione dell'assicuratore | 10 |

A. Estensione della copertura assicurativa

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

Sono assicurati i rischi ai quali la merce è sottoposta durante il viaggio assicurato, ad eccezione di alcuni rischi espressamente esclusi. In mancanza di un preciso accordo, viene prestata la copertura prevista dall'assicurazione limitata secondo l'art. 2.

Art. 2 Assicurazione limitata

L'assicurazione copre la perdita e l'avaria che sono la conseguenza diretta di uno degli eventi seguenti (cosiddetti eventi di forza maggiore):

- naufragio
- arenamento
- falle nella nave tali da rendere necessario lo scalo di emergenza in un porto
- getto a mare e asporto di colli interi
- collisione, affondamento, caduta o rottura del mezzo di trasporto
- deragliamento
- caduta di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi
- atterraggio e ammaraggio d'emergenza
- crollo di costruzioni d'arte
- rottura e strappo di dispositivi di carico e degli ausili di fissaggio
- incendio, esplosione, fulmine, terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, valanga, frana, smottamento, caduta di massi, maremoto, uragano (velocità del vento superiore a 100 km/orari)
- caduta della merce durante le operazioni di carico, trasporto o scarico
- Sono inoltre assicurati il furto e lo smarrimento di colli interi (cioè delle merci e del relativo imballaggio) o dell'intero carico.

Per il trasporto su strada valgono inoltre anche i seguenti eventi: - collisione del carico con un corpo estraneo e solido

- collisione del carico con un corpo solido estraneo
- scoppio degli pneumatici
- guasto ai freni
- rottura di parti del veicolo, compresi gli accessori
- furto nel garage in cui è parcheggiato il mezzo di trasporto

Art. 3 Stivaggio

Se non concordato altrimenti, le merci caricate senza l'uso di container di cui il contraente è informato sono assicurate solo ai sensi dell'art. 2.

Art. 4 Assicurazione contro tutti i rischi

L'assicurazione copre la perdita e i danni ai beni assicurati.

Art. 5 Inclusioni comuni a tutte le forme di copertura

Sono ugualmente assicurati da tutte le forme di copertura:

- a. I contributi per avaria generale che risultano a carico della merce assicurata in conformità ad un verbale di avaria giuridicamente valido, come pure i sacrifici di merce a causa di un'avaria generale; salvo le esclusioni previste all'art. 6.
- b. Qualora si verifichi o minacci di verificarsi un danno risarcibile, le spese sostenute per
 - l'intervento del commissario di avaria
 - la prevenzione o limitazione del danno
- c. Qualora si verifichi un evento coperto dall'assicurazione, le spese supplementari sostenute per il trasbordo, il provvisorio immagazzinamento ed il successivo inoltro, a condizione che le operazioni di cui sopra, tenendo conto delle circostanze, siano state valutate necessarie dallo stipulante o le stesse siano state disposte dall'assicuratore.
- d. le spese supplementari per lo scarico, l'immagazzinamento ed il trasporto della merce assicurata fino al luogo di destinazione previsto, dopo il rilascio del carico di una nave sequestrata, trattenuta o deviata su altro porto, perché non rispondente a quanto previsto dall'International Safety Management Code senza consapevolezza dello stipulante.
- e. la perdita e l'avaria che sono la conseguenza dell'insolvenza o morosità del proprietario, del noleggiatore o del gestore di un mezzo di trasporto o a causa di altre discordanze finanziarie con le parti suddette, nella misura in cui lo stipulante non abbia espressamente scelto queste parti o non ne abbia influenzato in modo determinante la scelta.

Art. 6 Esclusioni comuni per tutte le forme di copertura

- a. Non sono assicurate le conseguenze di:
 - sequestro, confisca o ritenzione da parte di un governo, autorità o organo di potere; con riserva dell'art. 6e
 - ritardo nel trasporto o nella consegna qualunque ne sia la causa
 - falsa dichiarazione
 - infrazione delle disposizioni sull' importazione, esportazione o transito come pure violazione delle normative valutarie e doganali
 - violazione delle normative concernenti il trasporto commessa con il tacito consenso dello stipulante
- b. Inoltre non sono assicurati i danni dovuti da:
 - umidità dell'aria e variazioni di temperatura
 - influssi della temperatura
 - vizi propri o qualità insite delle merci quali: autodeterioramento, surriscaldamento, autocombustione, diminuzione, calo, colaggio ordinario
 - insetti o parassiti provenienti dalla merce assicurata
 - condizione di non idoneità della merce per il viaggio assicurato
 - imballaggio inadeguato o insufficiente
 - cattivo stivaggio sul mezzo di trasporto o nel container ad opera dello stipulante

- usura normale
- i danni causati dall'energia nucleare e dalla radioattività. Questa esclusione non si riferisce ai danni pagina 1 causati da isotopi radioattivi ed installazioni per la
- produzione di raggi ionizzanti (p.e. per scopi medici)
- i danni causati dall'uso di armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche
- malattie trasmissibili

c. Non sono inoltre assicurati:

- i danni agli imballaggi riutilizzabili e ai contenitori per il trasporto
- le pretese di risarcimento avanzate per danni causati dalle merci assicurate
- i danni indiretti, quali
 - danni che non colpiscono direttamente la merce assicurata (per e. perdite di interessi, differenze di cambio o di prezzo, perdite di usufrutto o di esercizio, le penalità contrattuali)
 - inconvenienti connessi ad un sinistro
 - controstallie e diritti di giacenza, supplementi di nolo di qualsiasi sorta, così come le spese ad eccezione di quelle non previste all'art. 5b, 5c e 5d.
- le conseguenze dei rischi informatici
- le conseguenze dell'interruzione di corrente e la carenza di elettricità

d. La copertura non è operante nel caso in cui, con consapevolezza dello stipulante:

- la merce viene trasportata con mezzi di trasporti (p.e. veicoli, containers o mezzi di manipolazione) non idonei
- viene utilizzato un percorso non adatto o delle vie ufficialmente chiuse alla circolazione.

e. Se non diversamente previsto l'assicuratore non risponde per i danni conseguenti ad eventi , quali

- guerra
- eventi analoghi alla guerra (per e. occupazione di territori stranieri, incidenti di frontiera)
- guerra civile, rivoluzione, ribellione
- preparativi alla guerra e misure belliche
- esplosioni o altri effetti di mine, siluri, bombe od altri ordigni bellici
- confisca, requisizione, sequestro, sottrazione o ritenzione da parte di governi, autorità o organi di potere
- scioperi, serrate o sommosse (sono considerate delle sommosse gli atti dolosi o di violenza che sono perpetrati durante assembramenti, disordini o tumulti ed i conseguenti saccheggi)
- terrorismo (è considerato terrorismo ogni atto di violenza o minaccia di violenza per raggiungere scopi politici, religiosi, etnici, ideologici e simili. L'atto di violenza o la minaccia di violenza è atta a infondere paura o terrore nella popolazione o in parti di essa o a influenzare un governo o istituzioni statali)

L'assicuratore non risponde neppure nel caso in cui è verosimile che un danno, la cui causa non può essere stabilita, sia conseguenza di uno degli eventi summenzionati.

Art. 7 Mezzi di trasporto autorizzati

Salvo convenzione speciale, l'assicurazione è operante solo se i mezzi di trasporto sono autorizzati dalle autorità competenti.

- a. Inoltre, per viaggi via mare:
 - Navi in acciaio a propulsione meccanica propria di non oltre 25 anni d'età, classificate da un membro di pieno diritto oppure da un membro dell' "International Association of Classification Societies" (lista dei membri IACS, vedi <https://iacs.org.uk>). Per petroliere vale il limite d'età di 15 anni.
 - Navi e imprese (compagnie armatoriali) che dispongono della certificazione ai sensi dell'International Safety Management Code (Codice ISM)
- b. Inoltre, per viaggi per acque interne:
 - Navi idonee al trasporto di merci. E' considerata idonea una nave classificata dall'Associazione internazionale delle imbarcazioni naviganti sul Reno (AIR).

La copertura è tuttavia operante se, all'insaputa dello stipulante, le disposizioni sopra menzionate non sono state rispettate. Appena lo stipulante ne viene a conoscenza deve darne notizia all'assicuratore.

B. Durata dell'assicurazione

Art. 8 Inizio e fine

L'assicurazione ha inizio nel momento in cui la merce, pronta per la spedizione, viene rimossa dal punto di deposito del luogo di partenza per il trasporto immediato e viene caricata sul veicolo o nel container. Essa ha termine una volta che la merce è stata trasportata e depositata nel punto previsto nel luogo di destinazione (assicurazione da porta a porta).

Se non viene utilizzato alcun mezzo di trasporto per il prelievo o la consegna, il viaggio assicurato inizia nel momento in cui la merce viene consegnata alla persona incaricata del trasporto per l'esecuzione immediata dello stesso e termina con la consegna della merce nel punto previsto nel luogo di destinazione (assicurazione da porta a porta).

Art. 9 Giacenze

Qualora la merce durante la durata dell'assicurazione sia sottoposta a giacenza, la copertura assicurativa è limitata a X giorni per ogni singola giacenza.

Negli scali intermedi, si considera giacenza il tempo che intercorre tra l'arrivo del mezzo di trasporto su cui la merce era caricata e il momento della partenza di quello su cui la merce prosegue il viaggio; il giorno d'arrivo e quello di partenza vengono inclusi nel conteggio.

C. Determinazione del valore

Art. 10 Valore di assicurazione

Il valore di assicurazione è uguale al valore della merce nel luogo ed al momento dell'inizio del viaggio assicurato, più le spese fino al luogo di destinazione.

Art. 11 Valore di risarcimento

Il valore di risarcimento corrisponde al valore che la merce avrebbe avuto al luogo di destinazione al momento del verificarsi del sinistro. Fino a prova contraria, si presuppone che il valore di risarcimento concordi con quello di assicurazione.

Art. 12 Somma assicurata

La somma assicurata costituisce il limite massimo del risarcimento di tutte le perdite e le avarie, anche se dipendenti da eventi diversi. Per contro, l'assicuratore rimborsa i contributi per avaria generale conformemente all'art. 5a, come pure le spese secondo gli articoli 5b, 5c e 5d, anche se il totale dell'indennizzo supera la somma assicurata.

Art. 13 Sottoassicurazione

Qualora la somma assicurata sia inferiore al valore di risarcimento, la copertura d'assicurazione è operante per le perdite e le avarie, per i contributi per avaria generale o per le spese solo nella proporzione esistente tra la somma assicurata ed il valore di risarcimento.

Art. 14 Assicurazione multipla

Lo stipulante, non appena ne viene a conoscenza, è obbligato a notificare per iscritto o tramite prova per testo all'assicuratore l'esistenza di una assicurazione multipla. In caso di assicurazione multipla assicurazione, l'assicuratore risponde solo in via sussidiaria.

D. Dichiarazioni obbligatorie dello stipulante

Art. 15 Modifica sostanziale del rischio

Il contraente è tenuto a comunicare immediatamente all'assicuratore, per iscritto o tramite prova testuale, un fatto significativo che determina una modifica sostanziale del rischio. Le parti contraenti possono richiedere un adeguamento del contratto o una disdetta ai sensi degli artt. 28-32 della Legge sul contratto d'assicurazione (LCA) a causa della modifica del rischio.

E. Obblighi in caso di sinistro**Art. 16 Avviso di sinistro e misure di salvataggio**

Lo stipulante deve dichiarare immediatamente all'assicuratore ogni sinistro del quale è venuto a conoscenza. In caso di sinistro, lo stipulante deve inoltre adottare immediatamente i provvedimenti necessari per conservare e salvaguardare le merci, nonché per limitare il danno. L'assicuratore può anche intervenire direttamente. In caso di inosservanza di questi obblighi, l'indennità può essere ridotta proporzionalmente al grado di colpa dello stipulante.

Art. 17 Salvaguardia del diritto di rivalsa

Devono essere salvaguardati i diritti di rivalsa nei confronti di eventuali terzi responsabili del danno. Vanno in particolare adottate le seguenti misure:

- a. Per i danni riscontrabili dall'esterno, dev'essere presentata al vettore una riserva scritta, prima della presa in consegna della merce.
- b. I danni non riscontrabili dall'esterno, nonché per i danni presunti devono essere formulate le debite riserve, in una forma giuridicamente valida e entro i termini legali e contrattuali prescritti.
- c. Il vettore deve essere convocato per partecipare in contraddittorio alla constatazione del danno.

Lo stipulante è responsabile per qualsiasi azione o dimenticanza che comprometta il diritto di rivalsa.

Art. 18 Constatazione del danno

- a. Allo scopo di constatare il danno e prendere i provvedimenti opportuni, vanno fatti immediatamente intervenire: l'assicuratore se il danno si verifica in Svizzera, il commissario d'avaria, se il danno si verifica all'estero.
- b. In caso di danni non riscontrabili esternamente, la constatazione deve essere richiesta entro il termine di una settimana dalla presa in consegna della merce da parte del destinatario.
- c. Qualora l'assicuratore non abbia designato alcun commissario d'avaria, deve essere richiesto l'intervento di un Lloyd's Agent o, in mancanza di questo, di un altro commissario d'avaria riconosciuto.
- d. Se il danno si verifica durante il trasporto effettuato a mezzo posta o ferrovia oppure per via aerea o per servizio corriere espresso o pacchetti, deve essere richiesto all'impresa di trasporto il processo verbale.
- e. Le spese per l'intervento del commissario d'avaria sono a carico di chi gli ha conferito l'incarico. L'assicuratore le rimborsa nella misura in cui il danno è assicurato.

Se il danno non viene constatato nei modi prescritti, l'assicuratore è liberato dall'obbligo di risarcimento.

F. Valutazione del danno e richiesta di indennizzo

Art. 19 Perizia

Se le parti non si accordano su cause, natura ed entità del danno, si deve richiedere l'intervento di un perito. In caso di disaccordo sulla scelta del perito, ogni parte ne designerà uno. Qualora i due periti non riescano ad accordarsi, dovranno designare un arbitro o farlo nominare dalle autorità competenti.

Il rapporto dei periti deve contenere tutte le indicazioni necessarie per determinare l'obbligo di prestazione dell'assicuratore e l'ammontare del danno. Ogni parte sopporta le spese del proprio perito. Le spese per l'arbitro sono divise a metà tra le parti.

Art. 20 Calcolo del danno

In caso di avaria, il deprezzamento deve essere espresso in percentuale al valore della merce allo stato sano. L'ammontare del danno si ottiene calcolando questa percentuale sul valore di risarcimento. Qualora l'oggetto danneggiato possa essere riparato, le spese di riparazione costituiscono la base per il calcolo del danno.

Un minor valore dopo la riparazione non è assicurato. L'assicuratore o il commissario d'avaria può richiedere che il valore della merce avariata venga constatato mediante una pubblica vendita all'asta. Se, a causa di un'avaria, la merce deve essere venduta durante il tragitto, il ricavo netto appartiene all'avente diritto; l'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore di risarcimento ed il ricavo netto.

In caso di perdita, l'ammontare del danno viene calcolato sul valore di risarcimento in base alla proporzione esistente fra la parte persa e la totalità.

L'assicuratore non risponde delle spese per nolo, dazi doganali e imposte di consumo, né di altre spese che possano essere risparmiate in seguito ad un sinistro. Inoltre, ogni indennizzo che lo stipulante ha ottenuto da terzi viene dedotto dalle prestazioni dovute all'assicuratore.

Art. 21 Trasferimento dei diritti di proprietà

Nei casi di seguito elencati, lo stipulante è autorizzato ad esigere dall'assicuratore il pagamento del valore di risarcimento contro trasferimento di tutti i diritti di proprietà sulla merce e cessione di eventuali diritti nei confronti di terzi:

- a. Scomparsa del mezzo di trasporto. Si considera scomparsa quando trascorsi X mesi non si hanno notizie del mezzo di trasporto.
- b. Innavigabilità della nave in seguito ad un sinistro assicurato in base all'art. 2, qualora la merce non possa proseguire il viaggio entro X mesi.

L'assicuratore può tuttavia rinunciare al trasferimento dei diritti di proprietà sulla merce anche quando esso paghi il valore di risarcimento.

L'assicuratore non è obbligato a prendere la merce danneggiata.

Art. 22 Richiesta di indennizzo

Chi inoltra una richiesta di indennizzo deve legittimarsi mediante la polizza o il certificato d'assicurazione. Deve, inoltre, dimostrare che la merce ha subito, durante il viaggio assicurato, un danno per il quale l'assicuratore risponde.

A tale scopo dovranno essere inoltrati unitamente al con-teggio del danno tutti i documenti necessari (per e. fatture, lettere di vettura, certificati d'avaria, processi verbali, rapporti di periti).

G. Questioni giuridiche

Art. 23 Obbligo di pagamento in caso di avaria generale

L'assicuratore è tenuto a rimborsare il contributo provvisorio, a condizione che gli venga consegnata la ricevuta originale girata in bianco.

Art. 24 Esercizio del diritto di rivalsa

Il diritto all'indennizzo si estingue qualora i terzi coinvolti vengano sollevati dalle loro responsabilità, senza il consenso dell'assicuratore. Lo stipulante cede all'assicuratore tutti i diritti d'indennizzo nei confronti di terzi. Questa cessione diventa efficace non appena l'assicuratore ha adempito al suo obbligo di prestazione. Se l'assicuratore lo richiede, lo stipulante deve firmare una dichiarazione di cessione. L'assicuratore può richiedere che lo stipulante faccia valere i diritti di rivalsa in nome proprio. L'assicuratore sostiene le spese. Questi è autorizzato a designare e ad istruire il le-gale dello stipulante. Senza il consenso dell'assicuratore lo stipulante non può accettare l'offerta di risarcimento fatta da terzi.

Art. 25 Perenzione

I diritti nei confronti dell'assicuratore sono perenti se non sono fatti valere per via giudiziaria entro cinque anni dal verificarsi del sinistro. Le richieste concernenti i contributi per avaria generale si estinguono se non sono fatte valere in via giudiziaria entro un anno dall'emissione del verbale di avaria generale.

Art. 26 Effetto delle misure prese dall'assicuratore e dal commissario d'avaria

Le misure decise dall'assicuratore o dal commissario d'avaria per constatare, diminuire o evitare un danno, nonché per esercitare il diritto di rivalsa non implicano il riconoscimento di un obbligo di prestazione.

Art. 27 Diritto applicabile e foro competente

Il contratto sottostà al diritto svizzero. Il foro è (sede svizzera dell'assicuratore), se la legge non ne prescrive imperativamente un altro.

Art. 28 Rapporto con la legge sul contratto d'assicurazione (LCA)

I seguenti articoli della legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 (Stato 1° gennaio 2022) non sono applicabili: Art. 42 par. 4, Art. 45 par. 1, Art. 46, Art. 46b, Art. 46c, Art. 50. Le rimanenti disposizioni della suddetta legge sono applicabili purché le condizioni di polizza non vi derogano.

Art. 29 Uffici di segnalazione dell'assicuratore

Tutte le segnalazioni e comunicazioni devono essere indirizzate all'ufficio competente o alla sede svizzera dell'assicuratore. Le comunicazioni di disdetta e di recesso devono pervenire prima della scadenza del termine. Tutte le comunicazioni destinate all'assicuratore vanno indirizzate alla sua sede principale in Svizzera o all'agenzia che ha emesso la polizza.

Zürich, 2023